



MARCO TASCA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI GENOVA

ABATE PERPETUO DI S. SIRO, DI S. MARIA IMMACOLATA, DI S. GEROLAMO DI QUARTO

LEGATO TRANSMARINO DELLA SEDE APOSTOLICA

Prot. DCA-2026-78

Premesso che:

- il can. 1281 §1 C.I.C. dispone che gli amministratori delle Persone giuridiche pubbliche non pongono validamente gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria senza la previa autorizzazione dell'Ordinario competente;
- il can. 1281 §2 C.I.C. demanda al Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e il Collegio dei Consultori, la determinazione degli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria delle Persone giuridiche pubbliche soggette alla sua autorità;
- i cann. 1291, 1295 e 1297 C.I.C. disciplinano rispettivamente gli atti di alienazione, gli altri negozi giuridici suscettibili di peggiorare la situazione patrimoniale degli enti ecclesiastici e le locazioni dei beni ecclesiastici, mentre i cann. 1267 §2, 1284 §2, n. 6, e 1288 C.I.C. dettano ulteriori disposizioni in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici;

viste:

- le deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana n. 38 del 21 settembre 1990 e n. 20 del 27 marzo 1999, adottate in attuazione delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico in materia di amministrazione straordinaria e di alienazione dei beni ecclesiastici;
- l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata con Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Prot. n. 753/05 del 1° settembre 2005, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni ecclesiastici e gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;
- considerata l'opportunità di aggiornare la disciplina diocesana in materia di atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria delle persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo di Genova, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa vigente e delle esigenze emerse nella prassi amministrativa, al fine di assicurare una più chiara individuazione degli atti soggetti ad autorizzazione preventiva e di garantire una gestione del patrimonio ecclesiastico conforme ai principi di legalità, trasparenza, prudenza, responsabilità e buona amministrazione;

sentiti:

- il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nella seduta del 15 luglio 2026;
- il Collegio dei Consultori nella seduta del 15 luglio 2026;

con il presente

DECRETO

STABILISCO che, per le Persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo di Genova, i seguenti atti sono da considerarsi "ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE", ossia atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria:

A. BENI IMMOBILI E MOBILI

1. la vendita, la permuta o qualsiasi altro atto di alienazione di beni immobili, indipendentemente dal loro valore.
2. Gli atti che comportino l'assunzione di obbligazioni od oneri a carico del patrimonio dell'ente ovvero siano idonei ad incidere sulla consistenza, sul valore, sulla destinazione, sulla disponibilità o sul regime giuridico dei beni dell'ente, quali, a titolo esemplificativo:
 - la contrazione di mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
 - la concessione o l'iscrizione di ipoteche, pegni o altre garanzie reali o personali;
 - la costituzione, la modifica o l'estinzione di servitù, usufrutti, diritti di superficie, enfiteusi e l'affrancazione delle stesse;
 - l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati o altri atti di liberalità indipendentemente dal valore;
 - le transazioni e gli atti giuridici che comportino la rinuncia ad un diritto;
 - ogni altro atto idoneo a incidere sulla consistenza o sulla destinazione del patrimonio dell'ente.
3. Gli atti giuridici che impegnino ad acquisire o che acquisiscano a titolo oneroso la proprietà di beni immobili di qualunque valore.
4. Gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni mobili, se di valore superiore a euro 15.000,00.
5. Gli atti giuridici che impegnino a costituire o costituiscano, a qualsiasi titolo, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore
6. Gli atti aventi ad oggetto il patrimonio immobiliare sotto il profilo urbanistico, edilizio o catastale, quali, a titolo esemplificativo, convenzioni urbanistiche, accordi con le pubbliche amministrazioni, mutamenti della destinazione urbanistica o della destinazione d'uso degli immobili e ogni altro atto che comporti modifiche della disciplina urbanistica, edilizia o catastale applicabile ai beni dell'ente.
7. Gli atti e i contratti aventi ad oggetto lavori di nuova costruzione o di ampliamento, indipendentemente dal loro importo.
8. L'esecuzione di lavori su beni immobili (costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o demolizione) che comportino una spesa superiore a € 30.000,00, nonché la firma dei relativi contratti di appalto. Prima della sottoscrizione, il progetto, il preventivo e la bozza del contratto dovranno essere trasmessi per la verifica della regolarità sotto il profilo tecnico, economico e giuridico.
9. Ai fini del raggiungimento della predetta soglia, il limite di € 30.000,00 si riferisce non solo al valore del singolo intervento, ma anche qualora lo stesso sia diviso in lotti, nonché all'importo complessivo di lavori di diversa natura che siano programmati, deliberati, affidati, avviati o comunque ragionevolmente prevedibili nel corso del medesimo esercizio finanziario, anche se distinti tra loro e riferiti a immobili diversi.
10. Ogni intervento o atto giuridico riguardante beni mobili o immobili di interesse artistico, storico, culturale o archivistico, indipendentemente dall'importo della spesa.

B. ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI

11. Il compimento di atti di gestione che, in relazione al contesto economico e patrimoniale dell'ente, possano comportare un rischio sotto il profilo della prudente e retta amministrazione, anche con riguardo alle conseguenze pastorali. Rientrano, in particolare, tra tali atti:
 - a) l'avvio, il subentro o partecipazione in attività imprenditoriali, industriali o comunque considerate commerciali ai fini fiscali;
 - b) l'immissione di terzi nel possesso o nel godimento di beni immobili dell'ente al di fuori di contratti o negozi giuridici preventivamente autorizzati dalla Curia e regolarmente perfezionati.
12. La costituzione, la promozione, l'adesione o la partecipazione, a qualsiasi titolo (quale, ad esempio, fondatore, socio, associato, aderente o partecipante), a società, fondazioni, associazioni, enti del Terzo Settore (ETS), imprese sociali, cooperative, consorzi, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o a qualsiasi altro ente od organismo, che comporti l'assunzione di diritti, obblighi, responsabilità o impegni da parte dell'ente ecclesiastico.
13. La partecipazione alle assemblee o agli organi deliberativi di società, fondazioni, associazioni o altri enti quando siano all'ordine del giorno deliberazioni che possano comportare modifiche rilevanti ai diritti, agli obblighi, al patrimonio o agli impegni dell'ente ecclesiastico.
14. Qualsiasi atto di acquisto, cessione, conferimento, costituzione di vincoli, rinuncia o altra disposizione riguardante quote, azioni o altre partecipazioni in società, enti o organismi di qualsiasi natura.

C. CONTRATTI, CONVENZIONI E RAPPORTI GIURIDICI

15. La stipula, la modifica, la cessione di contratti aventi ad oggetto beni immobili, quali, a titolo esemplificativo, locazioni, affitti, comodati, concessioni in uso, leasing o altri contratti che attribuiscono a terzi l'uso o il godimento di un immobile.
16. La stipula, la modifica, la rinegoziazione, la proroga, la cessione o l'estinzione anticipata di contratti con istituti di credito o altri intermediari finanziari, quali, a titolo esemplificativo, mutui, finanziamenti, aperture di credito, anticipazioni bancarie, leasing finanziari, factoring, affidamenti bancari, scoperti di conto, fidejussioni, garanzie bancarie e ogni altro rapporto di natura finanziaria.
17. La stipula, la modifica o la cessazione di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione o altri accordi con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti del Terzo Settore o soggetti privati che comportino obblighi, oneri, responsabilità, vincoli o limitazioni a carico dell'ente ecclesiastico.

D. PERSONALE E RAPPORTI DI LAVORO

18. L'assunzione di personale dipendente con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato prevista dall'ordinamento, quali, a titolo esemplificativo, contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, di apprendistato, di somministrazione di lavoro o altre forme di lavoro subordinato. L'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo occasionale o di altre forme di collaborazione previste dalla legge.
19. Il conferimento, il rinnovo, la proroga, la modifica o la cessazione di incarichi professionali, nonché la stipula di convenzioni con professionisti, studi professionali o società tra professionisti, che comportino un compenso complessivo superiore a € 10.000, per prestazioni di natura tecnica, amministrativa, fiscale, legale, progettuale, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, consulenza o altre attività professionali.

E. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

20. L'impiego di somme di denaro in investimenti, strumenti o operazioni finanziarie, quali, a titolo esemplificativo, titoli, obbligazioni, azioni, fondi comuni, gestioni patrimoniali, prodotti assicurativo-finanziari o altri strumenti di investimento.
21. La concessione di prestiti, mutui, anticipazioni, finanziamenti o qualsiasi altra forma di credito a favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di qualsiasi natura.
22. L'assunzione di qualsiasi debito o altro impegno economico, diverso da quelli previsti al precedente punto 15, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici o privati.
Rientrano, a titolo esemplificativo, prestiti, finanziamenti, anticipazioni, dilazioni di pagamento, riconoscimenti di debito, accolti, assunzione di passività e qualsiasi altra operazione che comporti un'obbligazione economica a carico dell'ente, compresi i prestiti o le anticipazioni di denaro effettuati dal parroco, dal legale rappresentante o da altri privati.
23. L'assunzione di obbligazioni economiche che comportino una spesa superiore di oltre il 15% rispetto a quella autorizzata dall'Autorità ecclesiastica competente, ovvero modifiche sostanziali dell'intervento, del progetto o delle modalità di esecuzione originariamente approvati. In tali casi dovrà essere preventivamente richiesta una nuova autorizzazione, anche se l'ente dispone della necessaria copertura finanziaria.
24. L'emissione, l'accettazione, la girata o l'avallo di cambiali, nonché la sottoscrizione di altri titoli di credito o garanzie personali che possano comportare obbligazioni a carico dell'ente.
25. L'accettazione o la concessione di prestiti o finanziamenti, anche infruttiferi, da o a favore di persone fisiche o giuridiche, ivi compresi il parroco, il legale rappresentante, gli amministratori dell'ente o altri privati.

F. CONTENZIOSO, PROCURE E RAPPRESENTANZA

26. L'introduzione di giudizi, la costituzione in giudizio, la proposizione o la rinuncia ad azioni giudiziarie o impugnazioni, il ricorso ad arbitrati, procedure di mediazione o di negoziazione assistita, la conclusione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, nonché il compimento di qualsiasi altro atto volto all'instaurazione, alla gestione o alla definizione di controversie dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, arbitrale o ad altre giurisdizioni speciali.
27. Il conferimento di procure generali o speciali, mandati con rappresentanza, deleghe o altri atti che attribuiscono a terzi il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto dell'ente, ovvero di gestire trattative, negoziazioni o rapporti contrattuali, nonché di concludere, modificare, rinnovare o risolvere contratti, convenzioni o altri negozi giuridici.

G. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

28. Per le parrocchie, la concessione di ospitalità superiore a sessanta giorni a persone diverse dai presbiteri diocesani previamente autorizzati dall'Ordinario. Per i prossimi congiunti del parroco o dell'amministratore parrocchiale è sufficiente una preventiva comunicazione scritta all'Ordinario diocesano.
29. Qualsiasi utilizzo degli immobili dell'ente per attività di accoglienza, ospitalità, assistenza, residenzialità o altre attività a favore di persone singole o nuclei familiari, anche a titolo gratuito, nonché ogni modifica della loro destinazione d'uso, richiede la preventiva autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica competente.
30. Costituisce altresì atto di straordinaria amministrazione qualsiasi operazione che, pur non espressamente prevista dal presente decreto, sia idonea, per natura, valore economico, durata, effetti giuridici o responsabilità assunte, a incidere in modo significativo sul patrimonio, sull'organizzazione, sulla gestione o sulle responsabilità dell'ente ecclesiastico.

Per il valido compimento degli atti individuati dal presente Decreto è richiesta la *preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità ecclesiastica competente*, da rilasciarsi nel rispetto delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico, della normativa emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, delle vigenti disposizioni dell'Arcidiocesi di Genova, nonché della normativa civile e amministrativa applicabile agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell'istanza e, in particolare, dall'estratto del Verbale contenente il parere del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia, ovvero del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nonché da ogni ulteriore atto o documento ritenuto necessario dall'Ufficio competente.

Il presente Decreto *sostituisce* integralmente il precedente Decreto Arcivescovile di determinazione degli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria del 1° marzo 2006 (Prot. n. PCA 1119/DCA-2006-23), che cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Agli Uffici e agli Organismi della Curia Arcivescovile è affidato il compito di assicurarne la più ampia diffusione, di promuoverne la conoscenza presso tutte le Persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo di Genova, di prestare agli enti la necessaria attività di supporto per la corretta applicazione delle presenti disposizioni e di vigilare sul loro puntuale rispetto.

Dispongo, altresì, che il presente Decreto sia trasmesso alla Prefettura di Genova affinché ne sia curata l'annotazione nel Registro delle Persone giuridiche, ove prevista, ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e degli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, al fine di assicurarne la pubblicità e l'opponibilità ai terzi nei casi e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'urgenza, il presente Decreto entra in vigore immediatamente con la pubblicazione sul sito istituzionale della Diocesi, abolito il tempo di "vacatio legis", a tenore del can. 8 §2 C.I.C.

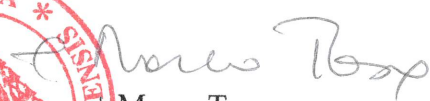
Genova, dal Palazzo Arcivescovile, il giorno 20 luglio 2026

Memoria di Sant'Apollinare, v. e m.



Can. Michele De Santi
Cancelliere




Marco Tasca
Arcivescovo